

DELIBERA N. 94/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori nei confronti
della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.
(emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Rete
4”) per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell’articolo 7 della Delibera n. 84/06/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021505), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 16 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, avuto specifico riguardo al programma “Matrix”, il tutto

con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021506), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 18 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sulle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro" e "Canale 5", avuto specifico riguardo ai programmi "L'Antipatico" e "Matrix", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022326), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 19 e il 21 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sulle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro" e "Canale 5", avuto specifico riguardo ai programmi "L'Antipatico", "Liberi tutti" e "Matrix", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota in data 22 maggio 2006, prot. n. 0021933), pervenute in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022461), nelle quali la concessionaria eccepisce:

- a) l'improcedibilità degli esposti per genericità;
- b) il difetto di legittimazione del segnalante, in quanto lo stesso risulta aver presentato liste di candidati in consultazioni amministrative che non totalizzano il quarto dell'elettorato complessivo, che va calcolato su tutti gli elettori che votano, ivi compresi anche quelli che votano in capoluogo non di provincia: tale requisito, oltretutto, costituisce un "livello minimo di interesse della proposta politica per l'elettorato", che giustifica l'attribuzione allo stesso di spazi di comunicazione televisiva, considerazione che vale ancor più con riguardo ai programmi di approfondimento informativo, che si concentrano sulle proposte politiche di maggior rilievo per i telespettatori;
- c) l'assenza, nel periodo oggetto di denuncia, nell'ambito delle trasmissioni considerate di temi incidenti con le consultazioni elettorali amministrative;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero II, della delibera n. 84/06/CSP, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che alla stregua dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP i programmi di informazione debbono *“garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva”* e che, in base alla lettera c) dello stesso comma, *“nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio”*;

CONSIDERATO che i programmi di approfondimento irradiati dalle emittenti televisive *“Retequattro”* e *“Canale 5”*, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che, non avendo la concessionaria nulla eccepito in proposito, nessun rappresentante della lista esponente risulta aver partecipato nel periodo considerato ai programmi di approfondimento informativo oggetto degli esposti;

CONSIDERATO che in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale; diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre

giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo considerato, nelle trasmissioni di approfondimento informativo oggetto di segnalazione, non risultano esser stati trattati argomenti di immediata e diretta rilevanza elettorale, e che pertanto la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

RITENUTA, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione della società concessionaria sul doveroso rispetto del criterio di parità di trattamento, e dunque sull'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti politici concorrenti alle consultazioni amministrative, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo che dovessero andare in onda su temi legati alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli esposti di cui in premessa;
2. di richiamare l'attenzione della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro" e "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, sul criterio di parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, da osservare nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo che trattino temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio 2006.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e alla Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S in qualità di soggetto politico esponente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti